

Il concorso esterno dall'epoca napoleonica al maxi processo di Palermo

Dal *white collar crime* di E. Sutherland, al *contrastata onorato* in un contesto polemogeno

di Michelangelo Di Stefano



1. I modelli associativi
2. *The white collar crime*
3. I *contrastata onorati*
4. Dall'associazione dei malfattori a *cosa nostra*.
5. Il concorso esterno quale istituto polemogeno

1. I modelli associativi

Secondo un approccio di studio social-criminologico appare difficile, o forse impossibile, operare una descrizione dei profili bio-psico-sociali, riguardante i componenti delle organizzazioni criminali e di quanti ne favoriscono le attività delittuose, qualora l'oggetto di analisi attenga una serie di crimini di tipo "professionale".

Come, ad esempio, nel caso dei reati connessi allo svolgimento delle attività finanziarie di borsa; dei reati fallimentari o di quelli collegati, in senso lato, con la "politica"; i reati contro i consumatori; quelli che si sviluppano nell'ambito delle attività delle assicurazioni; i reati commessi da *insiders*, cioè da persone appartenenti alle organizzazioni pubbliche o private; i crimini commessi con l'uso del computer o contro il computer stesso; quelli contro l'ambiente; ed ancora, le varie forme di evasioni e di frode fiscale; i reati collegati alle attività delle libere professioni, e così via.

Sarebbe, infatti, impensabile operare un distinguo cromatico secondo le tradizionali classificazioni vetero-positivistiche¹, o attraverso le tipologie di estrazione psicoanalitica². In detto contesto trova esplicazione sociologica l'approccio criminalistico di *Edwin Sutherland* che, negli anni '30, aveva articolato un modello teorico³ basato sulle "associazioni differenziali", secondo cui la devianza e la criminalità vengono acquisite da un

¹ C.Lombroso, E. Ferri, R. Garofalo.

² S.Freud, T.Reik e F. Alexander e H. Staub

³ *Teoria delle associazioni differenziali*.

soggetto tramite una serie di processi interattivi “*faccia a faccia*”⁴, che avvengono attraverso la frequentazione di singoli individui, o all’interno di comunità e gruppi propensi al crimine⁵.

In detto contesto la condotta criminale è pilotata dall’insieme di quelle norme guida e dai valori di riferimento a cui il gruppo si è ispirato, trovando considerazione ed apprezzamento da parte del neòfita che ha avviato una interazione con quel nucleo sociale.

E’ evidente che, al contrario, l’inserimento di un soggetto in un contesto associativo ove i riferimenti guida siano valori e comportamenti positivi, potrà condizionare positivamente l’interazione del nuovo accolito, divenendo uno strumento di deterrenza da comportamenti devianti e criminali.

Secondo *Sutherland* la devianza⁶ da un comportamento corretto è generalmente correlata alla mancanza di coerenza e di armonia nelle influenze che accompagnano l’individuo nei processi di apprendimento⁷.

Accanto all’ipotesi delle “*associazioni differenziali*”, si formarono in quegli anni altre teorie sui modelli devianti⁸, alla base della letteratura su cui si sono poi evoluti gli studi in ambito criminologico, dalla teoria dei ruoli di Donald Cressey⁹, ai modelli comportamentali di D. Glaser¹⁰, alla cultura delle bande criminali e l’anomia di A.K. Cohen¹¹, alle opportunità differenziali R.A. Cloward e L. Ohlin¹², alla Teoria non direzionale di Sheldon e Eleonar Glueck¹³ ed all’etichettamento di H.S. Becker e Lemert¹⁴.

Alcuni approfondimenti teorici di *Sutherland* avrebbero trovato, in epoca più recente, attagliata collocazione nel pianeta mafioso in un contesto giuridico, descritto dalla legge speciale¹⁵ nel 1982, coniando l’articolo “*quattrocentosedici bis*” del codice penale;

Le interpretazioni semantiche sulle varie accezioni *mafiose* sono state poi recentemente implementate, uniformate ed accorpate nella nomenclatura codicistica italiana, attraverso la novella a detta ipotesi associativa¹⁶, che alle associazioni di tipo mafioso assimila anche la *camorra*, la *’ndrangheta* e le “*altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*”¹⁷.

⁴ A. Wootton and P. Drew (a cura di), *Erving Goffman: Exploring the Interaction Order*. Cambridge: Polity Press, 1988, pagg. 14-40.

⁵ E. H. Sutherland, *Principles of criminology*, first edition (1934).

⁶ A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, *Corso di Sociologia*, Il Mulino, Bologna (1997), pag. 200: “[...] Definiamo devianza ogni atto o comportamento, anche se solo verbale, di una persona o di un gruppo che viola le norme di una collettività e che di conseguenza va incontro a qualche forma di sanzione[...].”

⁷ Williams F. P. Mc Shane M. D., “*Devianza e criminalità*”, Bologna, 2001, p. 82 e ss..

⁸ A. Bagnasco, M. Barbagli, A. Cavalli, *Corso di Sociologia*, Il Mulino, Bologna (1997), pag. 200: “[...] Definiamo devianza ogni atto o comportamento, anche se solo verbale, di una persona o di un gruppo che viola le norme di una collettività e che di conseguenza va incontro a qualche forma di sanzione[...].”

⁹ D.R. Cressey, *The differential association theory and compulsive crimes*, in *Journal of criminal law and criminology*, (1954), 45 pagg. 49 - 64.

¹⁰ D. Glaser, *Crime in our changing society*, New York, Holt, Rinehart and Wiston (1978).

¹¹ Teoria della cultura delle bande criminali.

¹² R. A. Cloward e L. Ohlin, *Delinquency and Apportunity: A Theory of Delinquent Gangs* (1960) in F. P. Williams III, Md. Mc Shane, *Criminology Theory*, Anderson Publishing Co., Cincinnati OH, (1993-1998), pag. 149 e ss.

¹³ G. Ponti, *Compendio di criminologia*, Raffaele Cortina editore, Milano (1990), pag. 145.

¹⁴ H. S. Becker, *Outsiders* (1963), traduzione italiana editore Abele, Torino (1987).

¹⁵ Legge Rognoni - La Torre: Legge 13 settembre 1982, n. 646 . Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. (GU n.253 del 14-9-1982).

¹⁶ Art. 6 comma 2 D.L. 23 maggio 2010, n.4, convertito, con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n.50.

¹⁷ Art. 416 bis C.P. : “*Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni [...] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ’ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*”.

2. The white collar crime

Nella concezione di Sutherland, probabilmente, prese forma la rappresentazione più atteggiata del *New Deal* americano degli anni '30, cristallizzando tutte quelle correnti criminali presenti in buona parte della società c.d. "ufficiale"¹⁸.

Sutherland nel 1937, descrivendo il ladro professionista inquadrò dapprima il concetto di "controllo predatorio", deducendo che: "[...] (il ladro) viene assistito da persone e agenzie che sono considerate legittime, talvolta persino i protettori ufficiali della società legittima. In tali persone e organizzazioni egli spesso riscontra atteggiamenti di controllo predatorio che sono assai simili ai suoi. La macchina politica che domina la vita politica di molte città e distretti rurali americani si dedica generalmente a tale forma di controllo predatorio. Il ladro professionale e uomo politico, uniti da tale comune interesse nel controllo predatorio, cooperano quindi con reciproco vantaggio. Ciò significa anche cooperazione con la polizia e con i giudici nella misura in cui tali agenzie siano esse stesse sotto il controllo delle macchine politiche o siano portatrici di interessi predatori autonomi[...]"¹⁹.

Qualche tempo dopo conìò²⁰ per primo il termine "white collar crime"²¹, riferito a quella sfera delinquenziale d'élite in ambito economico ove l'autore, di solito un professionista accreditato che gode di massima rispettabilità e prestigio nella società in cui vive, attua l'attività criminosa nell'esercizio del proprio status lavorativo²².

"[...] I crimini dei colletti bianchi²³ - annotava Sutherland - sono di difficile individuazione, in quanto molti sono 'delitti senza vittime'. In caso di corruzione entrambe le parti possono considerarsi dalla parte del guadagno derivato dall'accordo, entrambi sono passibili di condanna e, perciò, è probabile che nessuno denunci il danno[...]"²⁴.

Prima di Sutherland, il filosofo Alfred North Whitehead²⁵ aveva affermato che "l'uomo che basta a se stesso, con particolarità che non riguardano nessuno, è un concetto senza valore per la

¹⁸ D. Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori editore, Milano (2002), pag. 159: "[...] La teoria dell'associazione differenziale e la criminalità dei colletti bianchi: La criminalità dei colletti bianchi, " fu così che la teoria dell'associazione differenziale aprì la porta anche all'altra grande 'invenzione' criminologica di Sutherland, la cosiddetta 'criminalità dei colletti bianchi' (white collar crime). Se da un lato, infatti, non era possibile spiegare tale tipo di criminalità con alcuna 'teoria del deficit', in quanto questo tipo di criminali non soffriva di alcun handicap sociale, era invece possibile spiegarla sulla base dell'associazione differenziale, cosa che Sutherland fece appunto in *White Collar Crime* (Sutherland, 1949, 1983). La criminologia di Edwin Sutherland costituì probabilmente la miglior rappresentazione del *New Deal*, denunciando le correnti criminali presenti in tanta parte della società 'ufficiale'[...]"

¹⁹ E. Sutherland, *The Professional Thief*, the University of Chicago Press, (1937), pagg. 208-209.

²⁰ E. Sutherland, *White Collar Crime*, Yale University Press (1985), first edition 1949.

²¹ D. Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza*, cit., pag. 159: "[...] fu così che la teoria dell'associazione differenziale aprì la porta anche all'altra grande 'invenzione' criminologica di Sutherland, la cosiddetta 'criminalità dei colletti bianchi' (white collar crime). Se da un lato, infatti, non era possibile spiegare tale tipo di criminalità con alcuna 'teoria del deficit', in quanto questo tipo di criminali non soffriva di alcun handicap sociale, era invece possibile spiegarla sulla base dell'associazione differenziale, cosa che Sutherland fece appunto in *White Collar Crime*[...]"

²² www.crimelist.it, *Criminalità Socialmente Tollerata: i crimini finanziari*, di Alberto Sirigu, pubblicato il 19 maggio 2007: "[...] Fino agli anni '50 il reato era considerato come una manifestazione antisociale delle classi socio-economiche inferiori. Successivamente per ovviare a questa limitazione sono iniziati gli studi sulla criminalità economica o cd. del 'colletto bianco', e cioè quella tipologia di reati commessi dai soggetti appartenenti alle classi socio-economiche più elevate. Tali ipotesi di reato risultano aggiornate e tollerate dalla società, in quanto non incidono direttamente sugli interessi del singolo individuo ma, oltremodo, in modo indiretto. Il termine colletto bianco fu usato per la prima volta da Sutherland, per indicare i membri di quella classe agiata che violavano le leggi emanate per regolare le loro professioni. S. ha elaborato una teoria scientifica per spiegare le cause del nascere e l'affermarsi di tale forma di criminalità. Il reato economico è scomposto in differenti elementi: si tratta di un reato commesso da una persona rispettabile, di elevata condizione sociale, posto in essere in relazione alla sua occupazione e implica un abuso di fiducia. S. aveva evidenziato che la criminalità economica comprende non solo le ipotesi di reato previste da C.P. ma anche tutti quei comportamenti criminali che non vengono formalmente giudicati in quanto comportamenti socialmente dannosi. A tal fine S. considera reato dei colletti bianchi: 1) ogni condotta che viola una legge civile o penale o che sia socialmente dannosa; 2) l'autore del reato gode di rispettabilità intesa come assenza di precedenti condanne e che svolga un'attività professionale che abbia un elevato consenso sociale; 3) l'elevata condizione sociale non necessariamente coincide con la rispettabilità e viceversa; 4) abuso di fiducia [...]"

²³ P. Green Stuart, *I crimini dei colletti bianchi. Mentire e rubare tra diritto e morale*, editore Università Bocconi, Milano (2008).

²⁴ E. Sutherland, *White Collar Crime*, cit., in P. Boccia, *Sociologia*, M&P edizioni, Treviso (2011), pag. 79.

²⁵ A. N. Whitehead, *La scienza e il mondo moderno*, Bollati Boringhieri editore, Torino (1979).

civiltà moderna”²⁶; in quest’ottica la criminologia deve aprire e percorrere nuove ipotesi senza soluzione di continuità riguardanti il comportamento sociale.

Se del caso anche attraverso interpretazioni scientifico matematiche desunte dalla disamina di una serie di variabili, come il comportamento, la funzione, la personalità e l’ambiente.

Questo è il concetto di studio su cui si basa la c.d. *teoria del campo*²⁷ di Kurt Lewin ove è presente un orientamento che focalizza l’attenzione anche sulla motivazione, traducendo la rappresentazione di quelle variabili attraverso l’equazione matematica:

$$C = f(P, A)$$

in cui C sta per *comportamento*, f per *funzione*, P per *personalità* ed A per *ambiente*.

3. I contrasti onorati

Nel descrivere “l’albero della scienza”²⁸ della ‘*ndrangheta*’ diversi collaboratori di giustizia hanno fatto richiamo alla figura dei *contrastisti onorati*²⁹, cioè a quei soggetti che, seppur estranei al sistema sodale della ‘*ndrangheta*’ svolgono, comunque, un ruolo complementare agli scopi di quel “*pianeta*”³⁰.

Nell’emisfero della ‘*ndrangheta*’ sono, infatti, rilevabili una serie di componenti che, a vario titolo, sostengono il sistema più o meno attivamente o, semplicemente, attraverso un atteggiamento di indifferenza.

Negli ultimi decenni, il rapporto di colleganza tra colletti bianchi e criminalità organizzata, devastato dall’incidenza delle variabili di $C = f(P, A)$, è divenuto sempre più simbiotico, al punto di indurre il legislatore, l’autorità giudiziaria, storici, esponenti della dottrina e giuristi, ad esplorarne minuziosamente i contenuti.

Negli anni ‘90, dentro le aule di tribunale si sarebbe iniziato a parlare, ad esempio, di “*Politica della 'ndrangheta': rapporti con Eversione, Massoneria, Servizi e Istituzioni*”³¹.

In ambito storiografico la ‘*ndrangheta*’, sarebbe stata descritta utilizzando titoli dirompenti come, ad esempio, “*Oltre la cupola, massoneria, mafia e politica*”³², “*Poteri segreti e criminalità:*

²⁶ M.G. Pettigiani, S. Sica, *La comunicazione interumana*, cit., pag. 9.

²⁷ Ivi, pag. 107: “[...]Formatosi alla scuola della Gestalt, dopo il suo trasferimento negli Usa, elabora la ‘teoria del campo’, applicandone i principi in una serie di ricerche sulla psicologia sociale e, in particolare, sui piccoli gruppi. Rifacendosi alla metodologia delle scienze naturali, Kurt Lewin si prefigge di far sì che la psicologia passi da una modalità di indagine di tipo ‘aristotelico’, cioè classificatorio, ad una di tipo ‘galileiano’, cioè sperimentale. Partendo da tali premesse, Lewin individua nella tipologia – una disciplina allora nuova, interna alla matematica – lo strumento fondamentale per la descrizione dei fatti dinamici propri di tutta la psicologia, compresa la psicoanalisi. Su tali basi, ed elaborando una terminologia mutuata dalla chimica e dalla fisica, Lewin arriva a definire il concetto di ‘campo’ come una ‘totalità’ di atti interdipendenti e coesistenti in un dato momento ‘K’ (K. Lewin 1961). In particolare, il campo psicologico o spazio di vita individuale, è costituito dalla personalità dell’individuo e dagli elementi psicologicamente rilevanti nel suo ambiente. Analogamente, il campo o spazio di vita del gruppo è dato dal gruppo stesso e dall’ambiente entro il quale il gruppo nasce e vive. Traducendo questi concetti in una formula matematica, si ha allora la seguente equazione: $C=f(P.A)$ in cui C sta per comportamento, f per funzione, P per personalità ed A per ambiente[...]”.

²⁸ N. Gratteri, A. Nicaso, *La malapianta*, Mondadori editore, Milano (2010).

²⁹ Cfr. procedimento penale c.d. “Isola Felice” - D.D.A. Milano, dichiarazioni di Antonio Zagari: “[...] ci sono anche i “Contrastisti Onorati” e sono quelle persone ritenute “degne e meritevoli” di entrare a far parte della ‘ndrangheta. Voglio però precisare che l’espressione “Contrastisti onorati” è usata dagli ‘ndranghetisti quando parlando tra di loro, si riferiscono ai non affiliati che potrebbero diventarlo. Chi non è affiliato e non ha alcun merito criminale è considerato un “Contrastista”. Usando l’espressione “degni e meritevoli” mi riferisco al significato che nella ‘ndrangheta viene attribuito a tale termine che è proprio del gergo ‘ndranghetista.[...]”.

³⁰ www.osservatori.files.wordpress.com, N. Palmieri, *Le origini della ‘ndrangheta, Osservatorio per la legalità e la sicurezza di Bari*: “[...] La ‘ndrangheta [...] è rappresentata dall’Albero della scienza, una grande quercia alla cui base è collocato il Capo bastone, capo assoluto, detto anche Mammasantissima. Il fusto della quercia rappresenta invece gli sgarristi, che sono poi la colonna portante della ‘ndrangheta, il rifusto (i rami che partono dal tronco) è il simbolo dei camorristi, affiliati di secondo piano. Infine, sulla pianta ci sono i ramoscelli, ossia i picciotti, e le foglie, che indicano i cosiddetti contrastisti onorati, soggetti all’organizzazione ma non affiliati. La foglie che cadono sono gli infami che sono destinati a morire. Si rifletta sull’efficacia della rappresentazione e sulla forza di suggestione legata anche all’immagine dell’albero, elemento familiare del panorama e dell’osservazione quotidiana: la struttura e la potenza dei vari elementi dell’albero sono direttamente proporzionali alla potenza e all’importanza della scala gerarchica. [...]”.

³¹ Operazione Olimpia, Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, Procedimento Penale Nr. 46/93 R.G.N.R. D.D.A., N.r. 72/94 R. G.I.P. D.D.A., Nr. 3/99 Sentenza, N. 18/96 R.G. Assise, O.C.C.C., Capitoli XVIII e XIX, PARTE VII, cit.

³² F. Forgione, P. Mondani, *Oltre la cupola, massoneria, mafia e politica*, Rizzoli editore, Milano (1994).

l'intreccio inconfessabile tra 'ndrangheta, massoneria e poteri dello Stato"³³, *"Moti di Reggio: le due facce della medaglia"*³⁴.

La legge speciale avrebbe individuato, poi, fuori dalle ipotesi di reato *ex art. 416 bis c.p.*, una fattispecie aggravante³⁵ qualora un delitto fosse stato commesso avvalendosi della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà.³⁶

Il legislatore si sarebbe, ancora, interessato all'aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata, divenuti sempre più anonimi grazie ad una complessa rete di favoreggiatori pronti ad assumersi fittizie intestazioni di beni, introducendo il delitto³⁷ di *trasferimento fraudolento di valori*.

³³ M. Guarino, Poteri segreti e criminalità: l'intreccio inconfessabile tra 'ndrangheta, massoneria e poteri dello Stato, cit.

³⁴ M. Di Stefano, *Moti di Reggio: le due facce della medaglia*, Op. In., premio internazionale D. Aliquò (2012).

³⁵ L. 12 luglio 1991 n. 203, art. 7: "Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".

³⁶ Com'è noto l'art. 7 della legge n. 203 del 1991 prevede due distinte ipotesi aggravanti. La prima ipotesi consiste nel porre in essere il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cp e cioè della forza d'intimidazione tipica delle associazioni di stampo mafioso. Ai fini della sua applicazione non occorre, però, provare l'esistenza dell'associazione, essendo sufficiente dimostrare l'utilizzazione concreta nella realizzazione del singolo delitto del c.d. metodo mafioso, cioè l'attualità di un comportamento minaccioso che evochi il potenziale intimidativo di un sodalizio mafioso. La seconda ipotesi consiste nella finalità di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso ed esige a differenza della prima la prova dell'esistenza reale e non la semplice presunzione dell'associazione di tipo mafioso. Non occorre, però, che la finalità di agevolazione si concretizzi in un effettivo rafforzamento dell'associazione. In proposito la Sezione Unite della Suprema Corte di Cassazione nella nota sentenza CARNEVALE del 2002 ha osservato che l'aggravante, di cui all'art. 7 << è incentrata su di un dato esclusivamente soggettivo e, quindi, per la sua integrazione non è quindi richiesto che lo scopo si sia concretizzato in un esito di effettivo rafforzamento del sodalizio. Quando ciò avvenga, il delitto così aggravato potrà affiancarsi al concorso eventuale, come già affermato dalla sentenza DEMITRY >>. Nessun dubbio sussiste, poi, circa l'astratta configurabilità dell'aggravante in questione anche nei confronti dei soggetti non associati ed, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza CINALLI del 28.03.2001 n. 10 hanno superato il preesistente contrasto giurisprudenziale, affermando che: << l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 152/91, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzino gli estremi, siano essi partecipi di un qualche sodalizio mafioso, siano essi estranei ed in particolare, per i soggetti qualificati, la stessa è operante anche per i reati-fine >>. L'unico reato, rispetto al quale l'art. 7 non può operare è ovviamente quello associativo (vedi in tal senso CASS. PEN. Sez. V n. 6929 del 22.12.2000, CANGIALOSI G. ed altri) in quanto il disvalore dell'aggravante è già assorbito nella relativa fattispecie criminosa.

³⁷ L'art. 12 quinquies L. 07 agosto 1992, n. 356 prevede una fattispecie di reato a forma libera, comprensiva quindi di qualsivoglia condotta che implichi concretamente il risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità ovvero disponibilità di denaro o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.; locuzioni queste ultime ampiamente dimostrative della ratio legis da individuare non solo nel fine di evitare la sottrazione dei patrimoni illeciti all'ablazione giudiziaria operata per effetto delle misure di prevenzione ma anche in quello, ben più ampio, di impedire l'elusione di qualsivoglia disposizione normativa dettata dalle leggi in materia. Il nucleo essenziale del reato in questione si sostanzia, invero, nella consapevole determinazione (in qualsiasi forma realizzata) di una situazione di difformità tra titolarità formale (ovvero disponibilità apparente), meramente fittizia, e titolarità di fatto (ovvero disponibilità effettiva) di un qualsiasi compendio patrimoniale, connotata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente tipizzata (ex pluribus Cass. Pen., Sent. n. 19537 del 2 marzo 2004, con la quale la Suprema Corte ha affermato che il reato in contestazione può essere commesso anche a prescindere dall'avvio di un procedimento di prevenzione, occorrendo semplicemente che l'indagato, al fine della sola configurabilità del dolo specifico richiesto dalla norma, possa presumerne fondatamente l'avvio). L'interposizione fittizia sanzionata dalla norma non si realizza, pertanto, solo attraverso l'acquisizione dissimulata di beni da parte del destinatario del precetto penale, che ne costituisce una delle molteplici forme possibili, ma si realizza anche, come nel caso di specie, allorché detto soggetto diventi utilizzatore di beni formalmente intestati ad altri che incorrono, per tale via, nella violazione del precetto di cui sopra; che la norma incriminatrice, peraltro, sanziona anche la condotta dell'affidante appare pacifico e trova conferma in numerose pronunce della Suprema Corte tra le quali quella che si riporta di seguito in cui si afferma che: "nel delitto di cui all'art. 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - che consiste nella predisposizione di una situazione di apparenza giuridica e formale nella titolarità o disponibilità di beni di provenienza illecita, difforme dalla realtà - il soggetto attivo può essere anche colui nei cui confronti sia pendente procedimento penale per il reato presupposto e che si attivi in qualunque forma al fine di agevolare la commissione, tra l'altro, del delitto di riciclaggio" (Cass. Pen., sez. VI, sentenza n. 15104 del 09/10/2003 Cc. (dep. 30/03/2004) Rv. 229239). Occorre rilevare, ancora, che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8 del 28 febbraio 2001 ha riconosciuto, componendo i divergenti orientamenti formati sul punto, la natura di reato istantaneo con effetti permanenti del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies L. 07 agosto 1992, n. 356 e nel giungere a tale conclusione ha sostenuto conseguentemente l'irrelevanza penale da riconnettere alla permanenza della situazione anti-giuridica conseguente alla condotta criminosa. Deve sottolinearsi, per la portata che ne discende ai nostri fini, che la pronuncia di cui sopra, originata dalla quaestio iuris costituita dai parametri di individuazione del tempus commissi delicti, nell'enunciare il principio appena esposto non ha in alcun modo escluso la rilevanza penale dei fatti sopravvenuti riconducibili e giustificabili in base all'iniziale intestazione fittizia, ove gli stessi abbiano acquisito i requisiti di autonomi e diversi fatti negoziali o dispositivi in relazione alla particolare natura del bene ovvero in ragione dell'utilità oggetto dell'intestazione fittizia o dell'operazione simulata iniziale. L'attenta lettura della articolata motivazione adottata dalla Suprema Corte consente di rilevare l'affermazione implicita esattamente del contrario, ove si ponga mente al fatto che viene negata rilevanza penale soltanto al

Ed ancora prevedendo, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento di confisca di quei beni, comunque riconducibili al soggetto investigato, seppure oggetto di fittizia intestazione o trasferimento a terzi.³⁸

Inoltre, per arginare l'*escalation* di connivenze tra politica e criminalità, la norma sarebbe stata implementata novellando³⁹ l'art.416 con una specifica ipotesi del reato di voto di scambio⁴⁰, ancora oggi oggetto di disquisizione giurisprudenziale⁴¹ per quel cavilloso "cambio della erogazione di denaro", non ancora modificato con la più ampia dizione "ogni altra utilità"⁴².

permanere, secondo una accezione statica della fittizia attribuzione, dell'apparenza giuridica inizialmente determinata mediante l'atto dispositivo. Non appare necessario sottolineare che, ove riferita a situazioni concrete come quelle oggetto della presente domanda cautelare, la pronuncia richiamata genera rilevanti conseguenze logico-giuridiche; in particolare: se oggetto dell'intestazione fittizia è un bene immobile improduttivo (quale una abitazione a cui non venga data destinazione commerciale) la condotta criminosa si risolve al momento della stipula della compravendita fittizia di talchè non assumeranno rilievo penale gli eventuali adempimenti successivi (di natura fiscale o amministrativa), conseguenti alla titolarità apparente della proprietà ed alla correlata ordinaria amministrazione, ovvero gli utilizzi dello stesso bene non siano destinati a generare reddito o utili; se oggetto dell'intestazione fittizia è, invece, un bene produttivo (ricomprendendosi tecnicamente e genericamente nell'ambito della categoria di detti beni anche le abitazioni ovvero gli altri manufatti a cui sia stata conferita una destinazione commerciale), l'intestazione fittizia iniziale non esclude che possano assumere rilevanza penale, e quindi non assorbe in sé, quelle condotte che poste in rapporto di continuazione con l'intestazione iniziale (anche in esecuzione del medesimo disegno criminoso) si risolvano in ulteriori condotte finalizzate a favorire l'occulto arricchimento (mediante attribuzione di fatto, in tutto o in parte, degli utili di volta in volta ricavati dall'utilizzo commerciale del bene) del soggetto che ne è effettivo detentore. Nella ipotesi di cui al punto 2) appare evidente che i fatti concretatisi in attribuzione della ricchezza (sia pure nella forma della disponibilità materiale) prodotta successivamente all'intestazione fittizia del bene (o della qualità di socio) integrano una pluralità di ipotesi del delitto di cui all'art. 12 quinquies L. 07 agosto 1992, n. 356 (eventualmente legate tra di loro dal vincolo della continuazione) quanti sono gli episodi di trasferimento di ricchezza.

³⁸Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. [...] **Art. 24 Confisca** 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. [...].

Art. 26 Intestazione fittizia 1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione. 2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione[...].

³⁹ N. Pollari, A. Del Cioppo, *Combattere "cosa nostra". Normativa, modelli e strutture organizzative antimafia*, Buffetti editore, Roma (1995), pag. 85.

⁴⁰ Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso: "La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro."

⁴¹ Cassazione penale, sez. I, sentenza 21.08.2012 n° 32820: "[...] Se è pur vero, infatti, che nell'ambito di una formulazione della norma incriminatrice ritenuta da autorevoli commentatori "largamente insufficiente se non addirittura velleitaria", non sono mancate interpretazioni della stessa, specie nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito, nel senso di ritenere che il momento di consumazione del reato va individuato nella materiale erogazione di denaro, nella dottrina e nella giurisprudenza di legittimità, è ormai prevalente l'opposta opinione, che questo Collegio ritiene senz'altro di condividere, secondo cui "il reato di scambio elettorale politico-mafioso (previsto dall'art. 416 ter cod. pen.) si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale" (in tal senso, Sez. 5, n. 4293 del 13/11/2002 - dep. 30/01/2003, Gorgone FP, Rv. 224274). Come evidenziato da autorevole dottrina penalistica il delitto si consuma con lo scambio di promesse, con l'impegno reciproco delle due controparti [...]."

⁴² Atto Camera, Ordine del Giorno 9/3290-A/25 presentato da FRANCESCO BARBATO, testo di giovedì 27 maggio 2010, seduta n.329: "La Camera, premesso che: in Italia il voto di scambio politico-mafioso è un reato ai sensi dell'articolo 416-ter del codice penale; forme gravi, quanto efficaci, di «voto di scambio» sono quelle per cui viene sfruttata, nel corso di consultazioni elettorali, l'influenza che gli ambienti mafiosi esercitano su gran parte della popolazione per far confluire i voti su una determinata parte politica che ha favorito, con leggi o con la concessione di appalti per la costruzione di opere pubbliche, lo sviluppo delle attività imprenditoriali della mafia; questo fenomeno ha avuto inizio alla fine degli anni cinquanta quando la mafia si è trasformata in una grossa azienda multinazionale e si è radicata nel settore delle costruzioni e della finanza internazionale; questo ovviamente può avvenire anche attraverso gruppi che hanno una qualsiasi influenza, imprenditori, enti religiosi, sindacati, associazioni; ciò che però rende l'atto illegale e spregevole è l'abuso di potere teso a elargire favori, spesso illegali, in cambio del voto o anche la coercizione al voto da parte di chi ha, non un'influenza, bensì un potere sociale che gli permette il ricatto; occorre integrare la normativa del codice penale prevista dall'articolo 416-ter al fine di estendere la pena stabilita per lo scambio elettorale politico mafioso anche a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo articolo 416-bis; occorre prevedere inoltre che, oltre alla erogazione di denaro, anche il trasferimento di qualunque altra utilità possa rientrare tra le finalità del delitto, impegna il Governo a valutare l'opportunità, per rendere più incisiva la lotta alla criminalità organizzata, di attivarsi affinché con ogni provvedimento normativo, sia estesa l'applicabilità del terzo comma dell'articolo 416-bis, anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità. 9/3290-A/25. Barbato".

Un ulteriore intervento legislativo avrebbe riguardato una serie di “*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”⁴³, anche con riferimento ai criteri di scelta delle misure coercitive cautelari in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine, tra l’altro, ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis⁴⁴ e 3-quater⁴⁵ c.p.p., novellando l’art. 275 del codice.⁴⁶

La spasmodica esigenza di contenimento del fenomeno mafioso ha, però, determinato in questi giorni l’intervento di garanzia del Giudice delle leggi⁴⁷ che ha dichiarato “ [...] *l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale [...] nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure[...]*”⁴⁸.

Il più recente contributo legislativo ha apportato, alla fine dello scorso anno, ulteriori correttivi in materia di contrasto alla corruzione nel settore pubblico⁴⁹, con l’introduzione dell’ipotesi di *induzione indebita a dare o promettere utilità*⁵⁰, e quella del “*traffico di influenze illecite*”⁵¹, cioè individuando la figura giuridica del “*sensale*”, per dirla con l’idioma calabrese, che ha svolto un ruolo di mediatore tra soggetto pubblico e quello privato⁵².

⁴³ decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

⁴⁴ Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 bis e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’art. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

⁴⁵ 3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.

⁴⁶ Art. 275 comma 3 c.p.p. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

⁴⁷ Corte Costituzionale, sentenza 29 marzo 2013, n. 57.

⁴⁸ www.altalex.com, *Reati di contesto mafioso e custodia in carcere: presunzione assoluta illegittima Corte Costituzionale*, sentenza 29.03.2013 n° 57, di Simone Marani, pubblicato il 18 aprile 2013.

⁴⁹ Con l’emanazione della legge L. 6 novembre 2012, n. 190, c.d. “legge anti corruzione”.

⁵⁰ Art. 319-quater c.p.: “ Induzione indebita a dare o promettere utilità: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

⁵¹ Art. 346 bis c.p.: “Traffico di influenze illecite”: chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

⁵² www.penalcontemporaneo.it, Prime riflessioni sul reato di traffico di influenze illecite, di Francesco Prete: “[...] La figura di reato del traffico di influenze illecite è di derivazione sovranazionale, essendo estranea alla nostra tradizione giuridica. Neppure il diritto giurisprudenziale l’aveva mai riconosciuta, sostanzialmente per un problema di tipicità delle norme sulla corruzione, tutte incentrate su uno stretto rapporto tra il pubblico ufficiale e l’atto dell’ufficio. Applicarne lo schema al di fuori di tale rapporto, ossia ad un soggetto privo di qualifica pubblicistica, avrebbe comportato un’estensione analogica della norma. E la Suprema Corte, argomentando dal fatto che le norme sulla corruzione presuppongono “un nesso tra il pubblico ufficiale e l’atto d’ufficio oggetto del mercimonio”, ha

La novella ha comportato, parallelamente, una nuova ridefinizione applicativa del reato di concussione⁵³, ristretto alla sola ipotesi in cui il pubblico ufficiale⁵⁴ costringa il privato all' illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità⁵⁵.

L'evoluzione normativa di contrasto alla corruzione ha delineato la figura giuridica del *soggetto privato concusso* dal pubblico ufficiale o dall'incaricato al pubblico servizio mediante induzione⁵⁶, rilevandone la compartecipazione nel reato quale concorrente necessario.⁵⁷

escluso la loro applicazione a rapporti di natura diversa. A rilevare tale vuoto normativo, richiamando l'Italia alla necessità di prevedere una copertura sanzionatoria del c.d. trading in influence, sono state alcune convenzioni internazionali ed in particolare quella dell'ONU contro la corruzione firmata a Merida il 31/10/2003 e quella del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 27/1/1999. Su queste basi il legislatore nazionale si è determinato, dopo lunga e travagliata gestazione, ad intervenire introducendo una norma che già nei lavori preparatori è stata vista da alcuni con sospetto, dettato dal timore di possibili interpretazioni estensive da parte della giurisprudenza a causa di una paventata formulazione generica. In realtà la timidezza del legislatore era persa, ad altri, addirittura inerzia colpevole di fronte a fenomeni che, non rientrando nelle fattispecie tipiche della corruzione, restavano penalmente leciti, pur essendo avvertiti dai più come impregnati di altissimo disvalore sociale. Non è il caso di scomodare il fenomeno delle lobby per dimostrare quanto alto sia il rischio di distorsioni della funzione amministrativa nei casi in cui il pubblico ufficiale sia destinatario di pressioni da parte di gruppi o personaggi influenti che, in forza della loro posizione dominante, riescono a piegare la sua azione al soddisfacimento di interessi privati. Le cronache sono piene di esempi di privati che, non riuscendo ad avere un contatto diretto con il funzionario pubblico, si rivolgono a qualcuno in grado di intercedere, trovandosi poi nella condizione di remunerarlo per la prestazione resa in loro favore. Gli esempi che ritroviamo riguardano spesso faccendieri che interferiscono per l'aggiudicazione di lavori pubblici, o per l'erogazione di sovvenzioni o contributi pubblici, ovvero per la ricerca di un posto di lavoro, o comunque per "aprire determinate porte" in cambio di una retribuzione. È evidente che un intervento penale era necessario per tutelare il buon andamento ed il corretto esercizio dell'azione amministrativa, minata allo stesso modo sia nel caso in cui l'atto illegittimo sia frutto di un pactum sceleris diretto tra il privato e il pubblico ufficiale, sia allorché la distorsione sia conseguenza di una pressione su quest'ultimo da parte di un terzo. Il punto d'approdo dei lavori parlamentari sta nella formulazione di una norma collocata tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione e inserita nell'articolo 346-bis c.p. subito dopo quella, in qualche modo antagonista, del millantato credito. La nuova norma punisce con la reclusione da uno a tre anni «chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter c.p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio». La stessa pena si applica, in base al secondo comma della disposizione, «a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale», mentre la pena è aumentata nell'ipotesi prevista dal terzo comma, ossia «se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio». Il comma quarto prevede che le pene «sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie», mentre il quinto stabilisce una diminuzione di pena «se i fatti sono di particolare tenuità»[...].

⁵³ Art. 317 c.p.: "Concussione: Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni, così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 (In precedenza l'articolo recitava: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.").

⁵⁴ Con la nuova ipotesi è scomparsa la figura dell'incaricato di pubblico servizio.

⁵⁵ www.altalex.com , Il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, articolo di Valentina Zinzio, pubblicato il 28 febbraio 2013: "[...] La Corte di Cassazione ha affermato che per costrizione deve intendersi qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante. Secondo i giudici di legittimità, la condotta costrittiva deve cioè minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa. Dal nuovo assetto normativo deriva che: ove a porre in essere la condotta costrittiva sia il pubblico ufficiale, sarà integrato il delitto di Concussione ex art. 317 c.p. Laddove invece soggetto attivo della medesima condotta sia un incaricato di pubblico servizio, si configurerà un'ipotesi di Estorsione aggravata ex artt. 629, 61 n. 9 c.p.. Diversamente, qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione, sarà integrato il reato di cui all'art. 319-*quater* c.p. (Cass., sez. VI, 3.12.12, n. 46207/11, ric. Roscia; Cass., sez. VI, 3.12.12, n. 49718/11, ric. Gori; Cass., sez. VI, 4.12.12, n. 33669/12, ric. Nardi). Il Supremo Collegio ha altresì chiarito il rapporto strutturale fra le due menzionate figure delittuose asserendo che fra le stesse intercorre un rapporto di continuità normativa alla stregua dell'art. 2/4 c.p.. Infatti, afferma la Cassazione "...l'induzione richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319-*quater* c.p. non è diversa sotto il profilo strutturale da quella del previgente art. 317 c.p. si da determinare continuità normativa fra le due disposizioni, formulate in termini del tutto identici...". Ne deriva l'applicazione della *lex mitior* in relazione ai fatti commessi nel vigore della precedente disciplina, salvo il limite del giudicato (Cass., sez. VI, 11.02.13, ric. Melfi)[...].

⁵⁶ "Chi dà o promette denaro o altra utilità", recita la norma.

⁵⁷ Ivi: "[...] Di assoluto rilievo appare inoltre il differente inquadramento giuridico della figura del "concusso mediante induzione". Quest'ultimo, se nella versione antecedente alla legge n. 190/12 non era punibile al pari del "concusso mediante costrizione", con la riforma ha mutato radicalmente veste. Infatti, mentre nel delitto di Concussione (art. 317 c.p.) viene confermata la non punibilità del privato che effettua la promessa o la dazione illecita (trattandosi di una *vittima* dell'abuso del pubblico ufficiale), nel reato di Indebita induzione (art. 319-*quater* comma secondo c.p.) viene invece affermata - per la prima volta - la punibilità del privato indebitamente indotto dal pubblico agente alla promessa o alla dazione illecita, che da *vittima* diviene così *concorrente necessario del reato*[...].

4. Dall'associazione dei malfattori a cosa nostra.

Più complessa è risultata la disputa rivolta a collocare giuridicamente la figura di coloro che, seppur estranei all'associazione mafiosa e senza alcuna modalità intimidatoria o di assoggettamento omertoso, abbiano agevolato l'attività dell'organizzazione.

La complicata *querelle* sulla configurazione nel diritto positivo dell'ipotesi criminosa del concorso eventuale di persone in un reato a struttura plurisoggettiva sono il portato, in prevalenza, dell'entrata in vigore della legge nr. 646/1982 che aveva novellato l'associazione per delinquere con l'introduzione nel codice di rito l'art. 416bis c.p., configurante la fattispecie delittuosa autonoma dell'associazione per delinquere di tipo mafioso.

Il concorso esterno in associazione mafiosa, algebricamente indicato combinando l'art. 416 bis con l'art. 110 del codice penale, fu per la prima volta ipotizzato dal compianto giudice Giovanni Falcone il quale, nel c.d. terzo *maxi* processo di Palermo, si pose per primo *"il problema di ipotizzare il delitto di associazione mafiosa anche nei confronti di coloro che non sono uomini d'onore, sulla base delle regole disciplinanti il concorso di persone nel reato"*⁵⁸.

In verità, il distinguo tra il partecipe ad un'associazione di tipo mafioso ed il concorrente esterno, era già stato oggetto di disamina nell'antico codice napoleonico⁵⁹ che già compendia un'ipotesi associativa prodromica ai vigenti artt. 416, bis e ter c.p., all'epoca riguardante i c.d. *"malfattori"*.

Detto codice, all'art. 99, richiamava infatti che: *"quelli che conoscendo lo scopo ed il carattere delle dette bande avranno loro somministrato, senza esservi costretti, alloggio, luogo di ritirata o di unione, saranno condannati alla pena dei lavori forzati a tempo."*⁶⁰

Ed, ancora, al successivo art. 268 stabiliva che: *"Saranno punite con la reclusione tutte le altre persone incaricate di un servizio qualunque in queste bande, e quelle che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande o alle loro divisioni delle armi, munizioni, istromenti atti al crimine, alloggio, ritirata o luogo di unione"*.

La previsione delittuosa di tipo associativo delineata dal legislatore napoleonico, avrebbe trovato analoga interpretazione nella codicistica del Regno Sardo e di quello delle Due Sicilie, approdando *de plano* ai moderni codici Zanardelli e Rocco⁶¹.

⁵⁸ www.ctzen.it, *Concorso esterno in associazione mafiosa. Che cos'è e perché è difficile provarlo*, di Claudia Campese e Leandro Perrotta, pubblicato il 30 marzo 2012: "[...] Prima degli anni '80 la mafia non esiste, nemmeno nelle aule dei tribunali. E' il sangue, soprattutto dopo l'omicidio del prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa, a portare i legislatori a inserire nel codice penale italiano l'articolo 416 bis: associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti di capi, promotori e associati. Ma non basta. Lo intuiscono presto i magistrati del pool antimafia di Palermo e lo sa bene Giovanni Falcone, davanti al silenzio del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta sulla cosiddetta zona grigia: politici e imprenditori soprattutto, più in generale qualunque professionista favorisca la criminalità organizzata pur non essendone associato. «C'è poi, signor giudice, un terzo livello. Ma di cui non parlerò e non intendo parlare. Altrimenti finiremmo entrambi in manicomio», spiega il pentito. Un sistema di collusioni politiche e istituzionali - l'embrione di quello che sarebbe poi diventato il mistero della presunta trattativa tra Stato e mafia - da colpire con uno strumento nuovo: il concorso esterno in associazione mafiosa. Un reato che non esiste sul codice, ma nasce dalla combinazione di due norme: l'articolo 416 bis e il 110, che disciplina il generico concorso di persone in un reato. A teorizzarlo per la prima volta è proprio Falcone che, nell'ordinanza relativa al terzo maxi processo, si pone «il problema di ipotizzare il delitto di associazione mafiosa anche nei confronti di coloro che non sono uomini d'onore, sulla base delle regole disciplinanti il concorso di persone nel reato».[...]."

⁵⁹ www.archiviopenale.it, *Concorso esterno (e partecipazione) in associazione mafiosa: cronaca di una "nemesi" annunciata*, di Adelmo Manna, pubblicato il 2 gennaio 2012.

⁶⁰ S. Aleo, intervento, in R. Cerami (a cura di), *Concorso esterno in associazione di tipo mafioso*, Milano, 2011, 15 ss., nonché, più ampiamente, già C. Visconti, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, (2003), 1 ss. e, spec., 11 ss..

⁶¹ www.archiviopenale.it, *Concorso esterno (e partecipazione) in associazione mafiosa: cronaca di una "nemesi" annunciata*, cit., pag. 2: "[...] I codici penali preunitari, cioè a dire in particolare il codice sardo del 1839 nonché il codice del Regno delle due Sicilie del 1819, riproducono sul punto l'impalcatura del codice napoleonico. Ciò che, invece, più rileva sono le disposizioni del codice Zanardelli del 1889, anche perché diretto antecedente del codice Rocco, attualmente vigente: a questo proposito va, in primo luogo, citato l'art. 131, nell'ambito dei delitti contro lo Stato. Quest'ultima norma prevedeva il delitto di banda armata, rientrando, appunto, tra i delitti contro lo Stato. Il successivo art. 132, che è invece quello che più rileva ai nostri fini, prevedeva: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 64, dà rifugio o assistenza o somministra vettovaglie alla banda menzionata nell'articolo precedente, o in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni". L'art. 249, assai simile al precedente, riguardava, però, l'associazione per delinquere e recitava: "Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'art. 64 (ove è contenuta la disciplina generale del

Questa dicotomia tra partecipazione interna o *ab externo* avrebbe trovato interpretazione nella giurisprudenza già nella seconda metà dell' Ottocento: significative sono in proposito due distinte sentenze della Cassazione di Palermo⁶² risalenti al 1875, attraverso cui sarebbero stati rilevati i profili penali della condotta tenuta da " *coloro i quali somministrano viveri o danno alloggio ai componenti dell'associazione dei malfattori, come soggetti che, per l'appunto, non possono considerarsi partecipi all'associazione stessa, bensì una sorta di favoreggiatori e, comunque, di concorrenti ab externo degli associati medesimi.*

Tutto ciò sta a significare" - ha recentemente annotato Adelmo Manna - " *che non solo il legislatore, ma anche la giurisprudenza, seppure nella seconda metà dell'Ottocento, in alcune importanti pronunce aveva prefigurato quella che attualmente definiremmo una c.d. zona grigia, a cavaliere cioè tra la vera e propria partecipazione ed il favoreggiamento reale e/o personale, da riempire, per l'appunto, con queste ipotesi embrionali di c.d. concorso esterno*"⁶³.

Commentando, adesso, la giurisprudenza dell'ultimo ventennio, a partire dalla nota Sentenza Demitry⁶⁴, i giudici della Cassazione delinearono la figura giuridica di un agente " *che non vuole fa parte dell'associazione né è chiamato da essa a farne parte, ma a cui l'associazione si rivolge per colmare un vuoto momentaneo...in cui si chiede aiuto ad un estraneo affinché offra un contributo temporaneo utile a fare superare il momento di crisi*".

Le motivazioni della storica sentenza avrebbero dato origine alla c.d. teoria della " *fibrillazione*", rivolta ad ipotizzare che " *il concorrente esterno può definirsi tale solo se interviene in un momento patologico, cioè di difficoltà, dell'associazione criminosa, nel momento nel quale cioè vi è bisogno di un contributo esterno all'associazione per consentire a quest'ultima di rimanere in vita*"⁶⁵.

Nel 2003 le Sezioni Unite, con la c.d. sentenza Carnevale⁶⁶, nel ribaltare gli esiti del giudizio d'appello puntualizzarono che " *il concorrente esterno, a differenza del partecipe, è privo di volontà di far parte dell'associazione, non è stabilmente inserito, ma fornisce all'associazione un contributo specifico, volontario e consapevole*".

In buona sostanza, ad avviso dei giudici della Cassazione, sarebbe stato necessario provare un rapporto di causa ed effetto tra contributo fornito all'associazione e l'effettivo beneficio dalla stessa conseguito.

Nel 2005, con la Sentenza Mannino⁶⁷, ricollegandosi al caso Carnevale, la Suprema Corte avrebbe indicato come provato l'accordo tra il parlamentare e " *cosa nostra*" per avere ricevuto sostegno elettorale, precisando, però, che " *un accordo, per definizione, è l'incontro di volontà di due soggetti*", e nel caso Mannino sarebbe mancata la prova del suo assenso ad una contropartita con la mafia.

concorso di persone nel reato - ndt) dà rifugio o assistenza, o somministra vettovaglie agli associati per delinquere o ad alcuno tra essi, è punito con la reclusione sino ad un anno". "Va esente da pena colui che somministri vitto o dia rifugio ad un prossimo congiunto"[...].

⁶² Cass., Palermo, 17 giugno 1875, Ciaccio ed altri; Cass., 1 luglio 1875, Russo, in Il circolo giuridico, vol. VI, 1876, 47 e 54, entrambe ora ripubblicate in *Indice pen.*, 2000, 421 ss., con nota di presentazio-ne di C. Visconti.; v., anche, ID., *Contiguità alla mafia*, etc. cit., 43 ss.

⁶³ www.archiviopenale.it, *Concorso esterno (e partecipazione) in associazione mafiosa: cronaca di una "nemesi" annunciata*, cit. pag. 3.

⁶⁴ Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 28.12.1994 n.16.

⁶⁵ www.linkiesta.it, *Concorso esterno in associazione mafiosa: come funziona*, di Lidia Baratta, pubblicato il 26 marzo 2013: "[...] Quali sentenze hanno definito finora il reato? I contrasti giurisprudenziali, fra sentenze di Cassazione che negavano il concorso esterno e altre che invece lo ammettevano, hanno trovato una apparente soluzione nella cosiddetta sentenza Demitry del 1994. Che dice: «È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa per quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano - sia pure mediante un solo intervento diretto - un contributo all'ente delittuoso tale da consentire all'associazione di mantenersi in vita». Nasce quella che viene chiamata la teoria della "fibrillazione", secondo la quale il concorrente esterno può definirsi tale solo se interviene in un momento patologico, cioè di difficoltà, dell'associazione criminosa, nel momento nel quale cioè vi è bisogno di un contributo esterno all'associazione per consentire a quest'ultima di rimanere in vita. Argomentazioni che risentivano del preciso momento storico, con il passaggio all'interno di Cosa Nostra dalla reggenza Riina a quella di Provenzano[...]."

⁶⁶ Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 21.05.2003 n. 22327.

⁶⁷ Cassazione Penale Sezioni Unite, sentenza 12 luglio 2005 n. 33748.

Diverso, qualche tempo dopo, l'orientamento degli Ermellini nel caso Contrada, confermando la condanna a carico dell'alto funzionario del S.I.S.De. "per avere contribuito agli scopi e alle attività criminali di cosa nostra fornendo notizie riservate riguardanti indagini e operazioni di polizia che devono essere svolte nei confronti di appartenenti all'associazione criminale"⁶⁸.

Nelle linee generali, il soggetto attivo del reato di concorso esterno, pur non appartenendo al sodalizio mafioso perché al di fuori delle liturgie criminali correlate all'affiliazione - e, conseguentemente, non beneficiando dei ritorni derivanti dalle perpetrate attività illecite tra cui quelle di carattere patrimoniale e non potendo, ancora, sfruttare nell'agire quotidiano il vincolo di assoggettamento e di omertà promanante da un gruppo criminale di cui non è parte integrante - tuttavia ne sostiene, ne conserva e ne rafforza l'esistenza, sulla base del compimento di singole condotte orientate a beneficio dell'organizzazione⁶⁹.

Nelle ipotesi di concorso esterno, quindi, la condotta del prevenuto determina unicamente l'effetto di incidere episodicamente sulla forza, o sulla capacità criminale del gruppo, da cui discende l'individuazione di un'ulteriore personale responsabilità nei riguardi di colui che, in buona sostanza, svolge il ruolo di *fiancheggiatore*.

Ancora, mentre nella strutturazione dogmatica dell'art. 110 c.p. è richiesta la presenza di *più* persone che concorrano nel medesimo reato, nel caso in parola proprio per l'anomalia costruttiva della fattispecie anche una sola di esse può, con la specifica condotta richiesta, integrarne gli elementi costitutivi.

Per quanto attiene, poi, all'elemento psicologico del reato, considerato che la partecipazione organica ad una struttura appositamente creata per la realizzazione di più delitti implica il *dolo specifico* della fattispecie, cioè la personale consapevolezza di essere *parte integrante* del gruppo contribuendo con la propria condotta al raggiungimento degli obiettivi prefissati, laddove sporadici ed occasionali apporti, in ipotesi anche singoli, sollevano l'interprete dal ricercare nei percorsi mentali del soggetto attivo l'effettiva conoscenza delle finalità tipiche del sodalizio.

⁶⁸ www.repubblica.it, *Contrada, la Cassazione conferma Dieci anni per concorso esterno alla mafia*, pubblicato il 10 maggio 2007 : "[...] L'ex numero tre del Sisd Bruno Contrada è colpevole. Quindici anni dopo l'arresto, la Cassazione ha confermato la condanna a dieci anni di reclusione pronunciata per concorso esterno in associazione mafiosa dalla Corte di Appello di Palermo nel processo d'appello bis. Contrada: "Qualcuno si dovrà pentire". "Spero che qualcuno si pentirà del male che mi ha fatto". Dalla sua casa a Palermo, Contrada fa leggere da una amica di famiglia, una breve dichiarazione: "Quasi al termine della mia esistenza l'ingiustizia degli uomini mi ha inferto quest'ultimo colpo. Farò appello alle mie residue forze fisiche e morali per resistere ancora, così come ho fatto per 15 anni. Sono sicuro - ha detto ancora Contrada attraverso il legale - che verrà il momento, che forse io non vedrò, in cui la verità della mia vicenda giudiziaria sarà ristabilita". Il pg: "Colpevole oltre ogni dubbio". Secondo la Suprema Corte sono valide le dichiarazioni di una decina di pentiti, da Tommaso Buscetta a Giovanni Brusca, secondo le quali lo 007 ha fatto gli interessi di Cosa nostra. Come ha detto il pg Antonello Mura nella sua requisitoria, Contrada è "colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio". Sarà rinchiuso nel carcere militare. Per Contrada si aprono le porte del carcere militare. Come spiega Piero Milio, legale di fiducia, seppure l'imputato ha 77 anni ed è in pensione, "essendo un ex militare deve essere rinchiuso nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere e per chi, come lui, è stato condannato per reati di mafia, la legge non prevede misure alternative al carcere se non in presenza di gravissime condizioni di salute". L'avvocato: "Una sentenza annunciata". D'altronde - ha aggiunto l'avvocato - il destino di Bruno Contrada era segnato ancor prima che cominciasse il processo: abbiamo lottato ma era condannato ancor prima che fosse emesso il verdetto. La Suprema Corte però - ha aggiunto Milio - potrebbe non avere colpe in questa decisione in quanto si è limitata a leggere le carte scritte da altri giudici. Spero che gli italiani si indignino davanti a questa ingiustizia". Un processo lungo 15 anni. Contrada venne arrestato il 24 dicembre 1992. In carcere rimase per trentuno mesi malgrado ricorsi presentati perfino alla Corte europea per i diritti dell'uomo. Il 12 aprile del '94 iniziò il primo processo a suo carico, e il 19 gennaio del '96, al termine di una requisitoria protrattasi per 22 udienze, il Tribunale inflisse all'ex poliziotto 10 anni di reclusione e tre di libertà vigilata. Il verdetto di primo grado fu però ribaltato dalla Corte d'Appello di Palermo che nel 2001 assolse Contrada. Ma il 12 dicembre del 2002 la Cassazione riaprì il caso, annullando l'assoluzione e disponendo un nuovo giudizio presso la Corte d'Appello di Palermo che, l'anno scorso, pronunciò la sentenza di condanna oggi confermata in Cassazione[...]."

⁶⁹ Il disposto dell'art. 110 c.p. prevede la ipotizzabilità di una tale situazione "quando più persone concorrono nel medesimo reato", quante volte, cioè, l'evento dannoso o pericoloso costituisce effetto di più condotte autonome tra loro convergenti. Nel caso di specie, invece, l'agire dell'*extraneus* s'innesta su una fattispecie criminosa di matrice *permanente* già in essere al momento del fatto, ragion per cui non è dato confrontarsi con problematiche afferenti la valutazione di condotte ciascuna idonea a contribuire alla realizzazione del reato associativo in assenza delle quali lo stesso non sarebbe mai potuto venire ad esistenza.

In quest'ultimo caso il concorrente esterno dovrà unicamente essere consapevole che il suo agire, ancorché reiterato nel tempo, produce effetti vantaggiosi in favore di un'associazione mafiosa di cui, però, egli *non vuole* essere in alcun modo parte integrante. Con riguardo ai contributi forniti dal fiancheggiatore esterno all'organizzazione criminale, in linea generale è richiesta dal giudice una valutazione *ex post* dell'opera svolta dal concorrente, in quanto una valutazione *ex ante* risolverebbe in termini di mera probabilità la lesione del bene interesse tutelato.⁷⁰

Per quanto attiene, invece, le "promesse" tra il colletto bianco e l'esponente della 'ndrangheta, la Suprema Corte ha precisato che: "[...] basta il mero scambio delle promesse tra esponente mafioso e politico per integrare il sinallagma significativo del concorso esterno, e non sono necessarie verifiche in concreto in ordine al rispetto da parte del politico degli impegni assunti ove vi sia prova certa [...] della conclusione dell'accordo, perché è lo stesso accordo che di per sé avvicina l'associazione mafiosa alla politica, facendola in qualche modo arbitro anche delle sue vicende elettorali e rendendola altresì consapevole della possibilità di influenzare perfino l'esercizio della sovranità popolare e, cioè, del suo potere". [...] E peraltro, non sono neppure necessarie ulteriori e specifiche verifiche sul rispetto degli impegni assunti con il patto elettorale dal politico, che saranno necessarie solo nei casi in cui non vi sia esaustiva prova del "patto" e questo debba arguirsi attraverso i suoi effetti[...]"⁷¹.

5. Il concorso esterno quale istituto polemogeno

Parallelamente agli altalenanti orientamenti della giurisprudenza, significativo è stato in dottrina l'apporto di studio offerto, tra gli altri, da Giovanni Fiandaca⁷² e da Costantino Visconti che analizzando gli *Scenari di mafia*⁷³, si sono addentrati nella controversa qualificazione del reato, inquadrando l'ipotesi quale persistente istituto "polemogeno", meritevole di disamina anche sotto una focale sociologica e politologica, precisando che: "[...] il concorso esterno nel reato associativo continua a presentare le sembianze di un istituto controverso, sfuggente, "liquido".

Specie quando l'indagine giudiziaria o il processo coinvolgono personaggi assai noti, alla controversia tecnico-giuridica si aggiungono polemiche politico-mediatiche che traggono alimento dagli inevitabili riflessi politico-istituzionali ad ampio raggio derivanti da un'imputazione per concorso esterno formulata a carico di soggetti che esercitano importanti funzioni pubbliche (per esemplificare, si consideri la recentissima ed emblematica vicenda del presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo, che ha preannunciato le dimissioni dalla carica perché accusato dalla magistratura catanese di collusioni mafiose).

Ciò fa sì che la problematica del concorso esterno assuma un volto polivalente, che potenzialmente interpella anche le competenze dei sociologi del diritto e dei politologi sotto il profilo, appunto, della verifica delle possibili ricadute dell'azione giudiziaria sulla sfera sociale e politica[...]"⁷⁴.

I due esponenti della dottrina si sono anche interrogati sulla necessità di avviare una discussione costruttiva sull'istituto, descrivendo "Il concorso esterno tra guerre di religione e laicità giuridica"⁷⁵, giungendo alla considerazione che: "[...] Una cosa è certa. Per evitare che la discussione pubblica sulla legittimità e sull'efficacia dello strumento del concorso esterno seguiti a rimanere in eterno prigioniera del conflitto irresolubile tra difensori e oppositori per pregiudiziale

⁷⁰ Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 33748 del 12 luglio 05.

⁷¹ Cassazione Penale, V Sezione, sentenza 1 giugno 2007 n. 21648.

⁷² Già presidente della Commissione Ministeriale per le normative sulla criminalità organizzata.

⁷³ G. Fiandaca, C. Visconti, *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Giappichelli editore, Torino (2010).

⁷⁴ G. Fiandaca, C. Visconti, *Il concorso esterno come persistente istituto "polemogeno"*, Archivio Penale, maggio-agosto 2012 fascicolo 2 anno LXIV, pag. 487.

⁷⁵ Diritto Penale Contemporaneo n.1/2012, G. Fiandaca, *Il concorso esterno tra guerre di religione e laicità giuridica*, pagg.251-256.

opzione fideistica, sarebbe auspicabile assumere una buona volta un atteggiamento sufficientemente laico per effettuare una ampia e approfondita ricerca, sia quantitativa che qualitativa, su tutta la giurisprudenza in materia maturata ormai da più di un ventennio: in modo da verificare con rigoroso metodo statistico i risultati del ricorso all'istituto anche in termini di coefficienti percentuali nel rapporto tra indagini avviate, provvedimenti di archiviazione, sentenze di condanna o di assoluzione.

Soltanto muovendo dalla conoscenza dei dati reali si potrebbe essere, così, in grado di effettuare valutazioni sulla capacità di rendimento dell'istituto meno influenzate da simpatie o avversioni preconcepite.

Ma saremo capaci di passare dalle guerre di religione ad un approccio laico?[...]”⁷⁶.

Appare evidente, in conclusione, che il fenomeno del c.d. *collateralismo mafioso*⁷⁷, in assenza di un adeguato intervento legislativo in materia⁷⁸, sarà in futuro oggetto di ulteriori rivisitazioni giurisprudenziali e dottrinarie determinando, gioco forza, disagio e disorientamento tra gli addetti ai lavori che quotidianamente investigano sul diffuso fenomeno del *white collar crime*.

⁷⁶ G. Fiandaca, C. Visconti, *Il concorso esterno come persistente istituto "polemogeno"*, cit. pagg. 491-492.

⁷⁷ www.leggioggi.it, *Concorso esterno in associazione mafiosa: un reato in cui nessuno crede più?*, di Carlo Rapicavoli, pubblicato il 13 marzo 2012: “[...] Alla fine degli anni Novanta era stata istituita una commissione ministeriale per la riforma alla normativa antimafia presieduta dal professor Giovanni Fiandaca, che è decaduta con il cambiamento di governo, in cui si prevedeva un'apposita norma incriminatrice della condotta di collateralismo mafioso [...].”

⁷⁸ Legislatura 16^o - Disegno di legge N. 2513, Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Modifiche all'art. 416-bis del codice penale, introduzione del reato di concorso esterno all'associazione mafiosa: “[...] 1. Dopo l' articolo 416- ter del codice penale , è inserito il seguente: «**Art. 416- quater - (Concorso esterno in associazione mafiosa)** – Fuori dai casi previsti dagli articoli 416- bis e 416- ter , chiunque, non stabilmente inserito nella struttura organizzativa di una delle associazioni di cui all'articolo 416- bis e privo della consapevolezza e volontà di far parte della stessa condividendone le finalità, pone anche occasionalmente in essere condotte causalmente efficienti che incidono sul rafforzamento e sulla conservazione delle associazioni medesime o di un loro particolare settore ovvero di una articolazione territoriale delle stesse, è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 416- bis. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 416- bis. La pena è diminuita fino a un terzo se il fatto è di particolare tenuità». 2. All' articolo 417 del codice penale , le parole: «per i delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti preveduti dai tre articoli precedenti». 3. All' articolo 418 del codice penale , al primo comma, dopo le parole: «di concorso nel reato» sono inserite le seguenti: «, di concorso esterno in associazione mafiosa».